



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

e per conoscenza:

Al Direttore Generale ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

All'Assessore Regionale Salute

assessorosalute@certregione.fvg.it

Oggetto: Legge Regionale n. 13/2025, art. 8 comma 2. Linee guida ore straordinarie MMG RUAP.

Con messaggio di posta elettronica del 18/11/2025 le OO.SS. della Medicina Generale sono state invitate a partecipare ad un incontro da remoto da tenersi il 24/11 successivo per dare seguito a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della Legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13 e predisporre il documento denominato "*Linee guida per lo svolgimento dell'attività assistenziale a prestazione oraria straordinaria dei medici del ruolo unico di assistenza primaria convenzionati con il Servizio sanitario regionale*" la cui bozza è stata trasmessa allegata al citato messaggio.

Nel corso dell'incontro i rappresentanti sindacali presenti hanno illustrato le loro proposte di modifiche e integrazioni al documento ricevuto, mentre la Parte pubblica ha assicurato che ne avrebbe tenuto conto e che sarebbe stata trasmessa a stretto giro una nuova bozza e la verbalizzazione di quanto accaduto.

Con nostro messaggio di posta elettronica dd. 28.11.2025 (ore 11:21) abbiamo chiesto di sapere quando sarebbe stata trasmessa la nuova bozza del documento testé citato come emendato e integrato sulla base delle osservazioni e delle proposte dei presenti all'incontro, e sicuramente verbalizzate, verbale di cui si è chiesta la trasmissione in bozza.

Inoltre, si è colta l'occasione per chiedere la sollecita convocazione del Comitato regionale ex art. 11 ACN per rivedere in modo condiviso ciò che è stato deciso unilateralmente da Parte pubblica in relazione all'applicazione e interpretazione dell'AIR 2025 (ad es. nota del 13/11/2025) e del precedente accordo stralcio per il 2024 ricordando che è tale organismo paritetico ad avere il compito di valutare in modo condiviso le eventuali interpretazioni degli Accordi.

Infine, oggi sono state "aperte" tre Case della Comunità in ASUFC in assenza però di quanto previsto dalla citata norma regionale e cioè le "linee guida ..." in oggetto, propedeutiche (conditio sine qua non) al coinvolgimento dei MMG RUAP anche negli "*Ambulatori di Cure Primarie per Condizioni Cliniche Non Differibili*".

Pare opportuno ricordare che **Linee di Indirizzo AGENAS (Versione 05.04.2024)** prevedono che per poter denominare come "*Casa della Comunità*" una struttura erogativa distrettuale, la stessa debba soddisfare dei criteri ben definiti (*conditio sine qua non*) che giova riportare per esteso, traendoli letteralmente dall'elaborato AGENAS che è vincolante: "**Per assicurare l'erogazione delle attività sopradescritte, secondo gli standard del DM 77/2022, la CdC hub deve avere la seguente presenza minima di personale: - personale medico del ruolo unico di assistenza primaria h24; - 7/11 IFoC; [...].**"



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

A quanto risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale, il personale medico in servizio oggi all'interno della Casa della Comunità di Udine non è convenzionato ed è stato fornito da un'Agenzia (interinale?): mancando quindi tale figura professionale, rappresentata dal *personale medico del ruolo unico di assistenza primaria h24* come indica la norma, la struttura non può essere denominata Casa della Comunità ma semplicemente ambulatorio distrettuale perché è palese l'assenza dei requisiti minimi.

Pare anche che una dei due medici in servizio oggi nella cd. Casa della Comunità di Udine sia medico extra-comunitario rientrante, dal punto di vista dello stato giuridico, nella fattispecie dell'esercizio in deroga che la vigente normativa prevederebbe utilizzabile esclusivamente per le attività mediche da svolgere nella dipendenza previa autorizzazione regionale.

Infine, a quanto si apprende, per l'attività ambulatoriale prevista nelle ore notturne (20.00 – 08.00) l'attività all'interno della struttura distrettuale, definita impropriamente Casa della Comunità, sarà assicurato dal Servizio di Continuità Assistenziale che invece dovrebbe essere autonomo e distinto perché adibito a fornire prestazioni domiciliari/territoriali e non ambulatoriali ben diverse da quelle previste nella Casa della Comunità.

Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Gonars, 1 dicembre 2025

Dott. Stefano Vignando